

Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.

In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

E' abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.

Il consiglio

Premesso che l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi) e viste le responsabilità poste a carico del proprietario e del conducente, si consiglia di effettuare l'installazione da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.

Far indicare nella polizza assicurativa del veicolo la presenza del portabiciclette nonchè i relativi massimali a copertura qualora lo sgancio o l'ingombro provochino danni a terzi.

PORTAMOTO

Visto che la circolare recita: "Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocara-

van per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa." risulta chiaro che non ha validità retroattiva, pertanto, i precedenti allestimenti a sbalzo annotati sulla Carta di Circolazione sono in regola. A confermare la nostra analisi, la seguente circolare.

Roma 6 maggio 1999
Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
U. di G. Motorizzazione e Sicurezza
del Trasporto Terrestre MOT2
CIRCOLARE - prot. n. 1906/4120-B41

Oggetto: Strutture portabiciclette, portasci e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni.

A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C.IV. N.B103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni. L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del Codice della Strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.

La formulazione del penultimo capoverso della circolare B103 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni Uffici provinciali hanno rifiutato la immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a

quella di emanazione della circolare. E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell'autocaravan. E' pertanto consentita la installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal Costruttore dell'autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan. Direttore dell'Unità di Gestione (dr. Ing. Tullio D'Ulisse)

Il consiglio

La circolare ribadisce che solo i portamoto, applicati a sbalzo e regolarmente annotati sulla carta di circolazione, prima della emanazione della circolare prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998, possono superare le revisioni senza alcun problema.

Premesso che l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi) e viste le responsabilità poste a carico del proprietario e del conducente, si consiglia di effettuare l'acquisto del portamoto e l'installazione del relativo gancio da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.

Far indicare nella polizza assicurativa del veicolo la presenza dell'appendice portamoto nonchè i relativi massimali a copertura qualora lo sgancio o l'ingombro provochino danni a terzi.